

## **ALLEGATO 2**

### **PUNTO 2.1**

#### **PULIZIA DI SUPERFICI CON SOLVENTI ORGANICI E/O SOLVENTI ORGANICI CLORURATI IN MACCHINE DI LAVAGGIO A CIRCUITO CHIUSO DOTATE DI TRATTAMENTO FINALE DEI SOLVENTI IN FILTRO A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE AUTOMATICA.**

##### **A) DEFINIZIONI.**

**PULIZIA DI SUPERFICI:** processo per rimuovere contaminazioni superficiali dei materiali, incluso lo sgrassaggio e la rimozione di prodotti vernicianti.

**SOLVENTE ORGANICO:** composto organico puro o miscela che a 20°C ha una tensione di vapore uguale o superiore a 0,01 kPa.

**SOLVENTE ORGANICO CLORURATO:** solvente organico che contiene uno o più atomi di cloro per molecola.

**MACCHINE DI LAVAGGIO A CIRCUITO CHIUSO:** macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori ecc., nelle quali la quantità di solvente complessivamente rilasciato durante la fase di apertura del portello di carico e scarico, nonché da tutti gli sfiati della macchina non sia superiore a 25 grammi per ciclo per m<sup>3</sup> di volume utile della macchina.

##### **B) CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DELLE MACCHINE DI LAVAGGIO.**

La pulizia di superfici con solventi organici o con solventi organici clorurati deve essere svolta in macchine di lavaggio a circuito chiuso. Tali macchine sono in grado di effettuare da 1 a 5 cicli/ora.

La macchina di lavaggio deve essere dotata di un sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico. Gli effluenti aspirati da tale sistema devono essere convogliati ad un filtro a carboni attivi con rigenerazione automatica e quindi ad un apposito condotto per lo scarico in atmosfera.

##### **C) SOSTANZE PULENTI E SGRASSANTI UTILIZZABILI NELLE MACCHINE DI LAVAGGIO.**

Nelle macchine di lavaggio devono essere utilizzati solventi organici e solventi organici clorurati ad eccezione di quelli di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e di quelli di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 dell' Allegato 1 parte II della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006.

##### **D) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO.**

- 1) Le emissioni derivanti dalla pulizia di superfici con solventi organici o con solventi organici clorurati in macchine a circuito chiuso, sono considerate trascurabili in quanto trattate in filtro a carboni attivi con rigenerazione automatica.
- 2) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative indicate al punto 1.

- 3) Qualunque anomalia di funzionamento della macchina di lavaggio o interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa e/o dell'impianto di abbattimento.
- 4) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Sindaco, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A., la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio della macchina. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto E. Il termine per la messa a regime della macchina stessa è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 5) L'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, nonchè ulteriori rilevamenti periodici.
- 6) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 7) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 8) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via generale.

## **ALLEGATO 2**

### **PUNTO 2.2**

#### **PULIZIA DI SUPERFICI CON SOLVENTI ORGANICI E/O SOLVENTI ORGANICI CLORURATI, IN MACCHINE DI LAVAGGIO A CIRCUITO CHIUSO.**

##### **A) DEFINIZIONI.**

**PULIZIA DI SUPERFICI:** processo per rimuovere contaminazioni superficiali dei materiali, incluso lo sgrassaggio e la rimozione di prodotti vernicianti.

**SOLVENTE ORGANICO:** composto organico puro o miscela che a 20°C ha una tensione di vapore uguale o superiore a 0,01 kPa.

**SOLVENTE ORGANICO CLORURATO:** solvente organico che contiene uno o più atomi di cloro per molecola.

**MACCHINE DI LAVAGGIO A CIRCUITO CHIUSO:** macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori ecc., nelle quali la quantità di solvente complessivamente rilasciato durante la fase di apertura del portello di carico e scarico, nonché da tutti gli sfiati della macchina non sia superiore a 25 grammi per ciclo per m<sup>3</sup> di volume utile della macchina.

##### **B) CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DELLE MACCHINE DI LAVAGGIO.**

La pulizia di superfici con solventi organici o con solventi organici clorurati deve essere svolta in macchine di lavaggio a circuito chiuso. Tali macchine sono in grado di effettuare di norma da 1 a 5 cicli/ora.

La macchina di lavaggio deve essere dotata di un sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico della macchina stessa. Tale sistema di aspirazione deve convogliare gli effluenti ad un apposito condotto per lo scarico in atmosfera.

##### **C) SOSTANZE PULENTI E SGRASSANTI UTILIZZABILI NELLE MACCHINE DI LAVAGGIO.**

Nelle macchine di lavaggio devono essere utilizzati solventi organici e solventi organici clorurati ad eccezione di quelli di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e di quelli di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 dell' Allegato 1 parte II della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006.

##### **D) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO.**

- 1) Le emissioni di solventi organici e solventi organici clorurati derivanti dalla pulizia di superfici in macchine a circuito chiuso, devono essere complessivamente inferiori a 100 g/ora per ciascuna macchina.
- 2) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire il rispetto del limite di emissione e le condizioni operative indicate al punto 1.

- 3) Qualunque anomalia di funzionamento della macchina di lavaggio tale da non permettere il rispetto del limite di emissione e delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
- 4) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Sindaco, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A., la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio della macchina. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto E. Il termine per la messa a regime della macchina stessa è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 5) L'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, nonchè ulteriori rilevamenti periodici.
- 6) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 7) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 8) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

## **ALLEGATO 2**

### **PUNTO 2.3**

#### **PULIZIA DI SUPERFICI CON DETERGENTI A BASE ACQUOSA.**

##### **A) DEFINIZIONI.**

**PULIZIA DI SUPERFICI:** processo per rimuovere contaminazioni superficiali dei materiali, incluso lo sgrassaggio e la rimozione di prodotti vernicianti.

**DETERGENTI A BASE ACQUOSA:** prodotti per la pulizia di superfici, ottenuti disperdendo in acqua sali inorganici, detergenti alcalini, tensioattivi, agenti fosfatanti, additivi organici, in concentrazione complessiva non superiore al 10% in peso.

##### **B) CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE.**

La pulizia di superfici con detergenti a base acquosa può essere svolta anche con più fasi di lavaggio, mediante sistemi a spruzzo ovvero per immersione, ed eventualmente a caldo. Le fasi di lavaggio possono essere seguite da fasi di asciugatura. Gli impianti per la pulizia devono essere dotati di opportuni sistemi per contenere le emissioni di aerosol. I generatori di calore a servizio delle fasi di lavaggio ed asciugatura devono avere potenzialità non superiori a 3 MW se funzionanti a metano o GPL ed a 1 MW se funzionanti a gasolio.

##### **C) PRODOTTI UTILIZZABILI.**

Per la pulizia di superfici devono essere utilizzati detergenti a base acquosa.

##### **D) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO.**

- 1) Le emissioni derivanti dalla pulizia di superfici con detergenti a base acquosa sono considerate trascurabili.
- 2) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 3) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Sindaco, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A., la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio della macchina. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto E. Il termine per la messa a regime della macchina stessa è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 4) L'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, nonchè ulteriori rilevamenti periodici
- 5) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 6) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione

situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

- 7) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.